



Comune di Rimini



Direzione Polizia Municipale
U.O. Comando
Ufficio Autorizzazioni N.O.

Via della Gazzella n. 27 47923 Rimini
tel. 0541 704144 - fax 0541 704125
polizia.municipale@pec.comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409

Prot. 115336

Reg. 38199/16

Rimini, 01/06/2016

OGGETTO: Chiusura totale temporanea al traffico veicolare della Via TRAPANI, per lo svolgimento di manifestazioni folkloristiche organizzate dal Comitato Turistico di Viale Trapani in varie serate della stagione turistica 2016.

IL DIRIGENTE

VISTA la richiesta pervenuta dal Sig. Donati Celestino, presidente dell'Associazione Comitato Turistico di Viale Trapani, con sede in Rimini Viale Trapani n. 6, tendente ad ottenere un'ORDINANZA STRAORDINARIA TEMPORANEA sulla circolazione, per la chiusura totale al traffico veicolare della Via Trapani, nei tratti dalla Via R. Margherita alla Via Mantova e dalla Via Mantova alla Via Matera, al fine di consentire lo svolgimento di manifestazioni folkloristiche nelle giornate del: 07/06/2016 – 21/06/2016 – 12/07/2016 – 26/07/2016 - 05/09/2016, dalle ore 20.00 alle ore 24.00;

SENTITO il parere dell'Ufficio Comando Polizia Municipale;

DATO ATTO della necessità espressa dal richiedente di effettuare, in caso di maltempo nelle date previste, lo svolgimento delle manifestazioni nel giorno immediatamente successivo alla data prestabilita;

RILEVATA la necessità di effettuare la chiusura al traffico veicolare della predetta Via in ognuna delle giornate predette, dalle ore 20.00 alle ore 24.00, per consentire lo svolgimento delle manifestazioni folkloristiche, che comporteranno un notevole afflusso di persone;

DATO ATTO che il rilascio del presente provvedimento e' finalizzato unicamente alla regolamentazione della circolazione veicolare e che pertanto non esime il richiedente dal possesso di tutte le ulteriori autorizzazioni eventualmente necessarie per lo svolgimento dell'evento in premessa specificato;

VISTI:

– il D.Lgs. 30.04.1992 n.285- “Nuovo Codice della Strada” ed il D.P.R. 495/92 “Regolamento di esecuzione” e successive modifiche e integrazioni;

– l'art. 6, comma 4, del D.lgs 285/92 s.m.i., che prevede: “L'Ente proprietario della strada puo', con l'ordinanza di cui all'art. 5, comma 3, [...] lettera f) vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima ed eventualmente con altri mezzi appropriati”;

TENUTO CONTO che nel caso di richieste di regolamentazione temporanea della circolazione, il posizionamento della segnaletica e' posto a carico del richiedente ovvero soggetto preventivamente indicato dal richiedente;

RICHIAMATO quanto disposto relativamente alle competenze dei dirigenti;

CON I POTERI conferitigli dagli artt. 5, 6, e 7 del D.L. vo 30.04.1992 n. 285 - “Nuovo Codice della Strada”;

ORDINA

per i motivi esposti in narrativa, **nelle giornate del: 07/06/2016 – 21/06/2016 – 12/07/2016 – 26/07/2016 - 05/09/2016, dalle ore 20.00 alle ore 24.00 (od in caso di maltempo nella giornata immediatamente successiva a ciascuna di quelle gia' indicate), dalle ore 20.00 alle ore 24.00**, nonché dalla posa in opera della segnaletica stradale prevista dal presente atto è disposta la seguente regolamentazione viaria:

1) CHIUSURA TOTALE TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE della Via TRAPANI, nel tratto dalla Via R. Margherita alla Via Mantova e dalla Via Mantova alla Via Matera.



Divieto di Transito “eccetto autorizzati” con pannello aggiuntivo indicante “eccetto mezzi di polizia e soccorso in servizio d'emergenza”: da porre sulla Via Trapani in corrispondenza dell'intersezione con la Via R. Margherita, lato monte; da porre sulla Via Trapani, in corrispondenza dell'intersezione con la Via Mantova lato mare e lato monte della predetta intersezione; da porre sulla Via Trapani, in corrispondenza dell'intersezione con la Via Matera, lato mare. Dovrà rimanere esclusa dalla chiusura totale temporanea al traffico veicolare disposta dal presente atto l'intersezione formata dalle Vie Mantova/Trapani, che dovrà pertanto rimanere sempre transitabile. I veicoli autorizzati potranno transitare all'interno dell'area di chiusura in entrambi i sensi di marcia mantenendo una velocità particolarmente ridotta;

Cartello fermarsi e dare la precedenza STOP: da porre sulla Via Trapani, lato RA, in corrispondenza delle rispettive intersezioni con le Vie Mantova e Matera;

Direzione obbligatoria a sinistra: da porre sulla Via Trapani, lato RA, in prossimità dell'intersezione con la Via Mantova;

Direzione obbligatoria diritto “eccetto autorizzati”: da porre sulla Via R. Margherita, su ambo i lati, in prossimità dell'intersezione con la Via Trapani; da porre sulla Via Mantova lato monte in prossimità dell'intersezione con la Via Trapani; da porre sulla Via Matera, su ambo i lati, in prossimità dell'intersezione con la Via Trapani;

Semitransennatura: da porre in corrispondenza dei segnali di divieto di transito “eccetto autorizzati”.

2) Divieto di sosta - “rimozione forzata” - “20.00/24.00” con pannello aggiuntivo indicante “avente validità nella giornata del _____ dalle ore 20.00 alle ore 24.00” (e' fatto obbligo al comitato turistico richiedente di indicare il giorno di validità riportando di volta in volta le varie giornate previste nel presente atto in cui si svolgeranno le manifestazioni): da porre sulla Via Trapani, su ambo i lati, nel tratto dalla Via Matera alla Via R. Margherita.

I segnali di divieto di sosta dovranno essere posizionati con pannello aggiuntivo indicante “inizio” - “fine” divieto e collocati almeno 48 ore prima del giorno previsto per l'inizio della validità; dovranno essere corredati da copia della presente ordinanza, nonché da pannello aggiuntivo ove dovranno essere indicati il numero dell'ordinanza ed il periodo di validità. **Dell'avvenuto posizionamento della segnaletica relativa al divieto di sosta dovrà essere data comunicazione alla Centrale Radio Operativa della Polizia Municipale che la annoterà a fini esclusivamente informativi restando a carico dell'interessato la verifica della regolarità e correttezza del posizionamento della segnaletica stessa. La comunicazione, resa quale dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà come da modello allegato alla presente, dovrà riportare il numero di protocollo e la data del provvedimento; l'orario di apposizione, per ogni via interessata o parte di essa, della segnaletica indicante il divieto di sosta, la data di invio e la firma del dichiarante unitamente a fotocopia non autenticata di un documento d'identità valido del dichiarante dovrà essere inviata tramite fax (0541704138 attivo h 24) oppure con posta elettronica (centraleradiooperativa.pm@comune.rimini.it). La comunicazione sopra indicata dovrà essere effettuata in tempo utile per il rispetto del termine minimo di 48 ore.**

Al termine di ogni singola giornata di validità indicata al precedente punto 1) il Comitato Turistico richiedente dovrà rimuovere la segnaletica indicante divieto di sosta con rimozione, che dovrà poi essere riposizionata nel rispetto e con le modalità sopra indicate, almeno 48 ore prima del successivo periodo di validità.

3) Nel periodo di validità del presente atto e' consentito l'utilizzo di Via Trapani, nel tratto della stessa indicato al punto 1), per lo svolgimento dell'iniziativa in oggetto indicata, previo possesso di tutte le ulteriori autorizzazioni eventualmente necessarie.

4) Per quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento e' fatto obbligo all'Associazione Comitato Turistico di Viale Trapani, incaricato del posizionamento della segnaletica temporanea, di porre in essere tutta la segnaletica stradale prevista dal Nuovo Codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione al NCdS.

PRESCRIZIONI

Il posizionamento delle strutture eventualmente utilizzate per lo svolgimento delle iniziative in premessa indicate ed AUTORIZZATE dal competente Ufficio, dovrà avvenire in modo tale da



consentire sempre l'accesso alle abitazioni, l'entrata e l'uscita dalle proprietà laterali, nonché l'entrata e l'uscita dai passi carrai eventualmente posti all'interno delle aree interessate dallo svolgimento della predetta iniziativa. Non e' consentito il posizionamento di alcuna struttura in violazione a quanto sopra disposto.

L'Associazione "Comitato Turistico di Viale Trapani", con sede in Rimini Viale Trapani n. 6, dovrà provvedere:

- alla messa in posa di tutta la segnaletica stradale necessaria, nonché al ripristino della segnaletica preesistente allo scadere della presente ordinanza;
- alla copertura di tutta la segnaletica stradale in contrasto con le disposizioni stabilite dalla presente ordinanza ed in particolare alla copertura dei segnali indicanti parcheggio "P" eventualmente presenti nei tratti ove è istituito il divieto di sosta temporaneo.

In caso di maltempo nella giornata prevista per lo svolgimento della manifestazione e' autorizzato lo svolgimento della stessa nella giornata immediatamente successiva alla data originariamente stabilita, previa comunicazione da inviare via fax alla Centrale Radio Operativa (fax 0541 704138), al Distaccamento di P.M. Miramare (fax 0541/372939) ed all'Ufficio Autorizzazioni e N.O. (fax 0541/704123).

Copia del presente provvedimento verrà inviato all'Ufficio Cosap per quanto di eventuale rispettiva competenza.

Nel periodo di validità del presente atto è sospesa la validità delle ordinanze istitutive delle aree di sosta a pagamento e/o in abbonamento nelle aree interessate dalla regolamentazione viaria disciplinata dal presente atto.

Il rilascio della presente Ordinanza non esime il Comitato Turistico richiedente dall'obbligo del possesso, prima di esercitare l'attività richiesta, di tutte le autorizzazioni eventualmente necessarie. Il Comitato richiedente ha l'obbligo di osservare tutte le prescrizioni eventualmente impartite dai vari uffici.

Nella eventualità che per qualsiasi motivo, venga annullato lo svolgimento della manifestazione, ovvero di una o più date, dovrà essere inviata formale richiesta di revoca del presente provvedimento, ovvero della o delle date annullate inviando, inviando un fax alla Polizia Municipale (n. 0541/704123 - 704138) prima dell'inizio di validità del presente atto. **Il presente provvedimento s'intende tacitamente revocato a seguito di ricevimento della comunicazione via fax contenente: il numero di protocollo del presente provvedimento, l'orario di rimozione della segnaletica temporanea e quello di ripristino della circolazione preesistente.**

L'inosservanza da parte del Comitato Turistico richiedente di quanto disposto dal presente atto configura violazione alle prescrizioni previste ed è punito dall'art. 21 del Nuovo Codice della Strada.

Il presente provvedimento è revocabile in ogni momento a giudizio insindacabile del Sindaco e segnatamente: per sopravvenute ragioni di pubblica incolumità, per la tutela del pubblico transito e della proprietà stradale, per l'inosservanza di una qualsiasi delle condizioni alle quali è soggetta o per gravi abusi da parte del titolare, senza diritto di compensi o indennizzi.

Sono fatti salvi i diritti di terzi, le prescrizioni tutte di legge e di regolamenti vigenti. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale imporre nuove ed ulteriori condizioni, anche durante l'esecuzione dei lavori.

Questa Amministrazione declina ogni responsabilità penale e civile per danni a persone o cose che potessero derivare dallo svolgimento dell'iniziativa predetta.

Il Corpo di Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia dello Stato, competenti per legge, hanno il compito di fare osservare la presente Ordinanza.

Responsabile U.O. Comando
Sost. Commissario di P.M.
Roberto PACI

Data di ritiro dell'atto _____ alle ore _____

Atto ritirato dal Sig. _____

in qualità di _____

Firma (leggibile) _____

